



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

**PROPOSTA DI LEGGE N. 85 DEL 3 DICEMBRE 2018  
"LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 2019"**

**EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 10**

Dopo l'articolo 10 della PL n. 85/2018, è aggiunto il seguente:

"Art.

(Modifiche alla legge regionale n. 4/2003)

1. Alla legge regionale 20 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) sono apportate le seguenti modifiche:  
all'articolo 17 bis, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1.bis A tutela della qualità delle prestazioni erogate e del corretto rapporto tra costo del lavoro e quantificazione delle tariffe, il personale del comparto necessario a soddisfare gli standard organizzativi avente qualifica di: Dirigente Medico, Infermiere, Educatore Professionale, Terapista della Riabilitazione, Tecnico Sanitario e Operatore Socio Sanitario o figura equivalente, o comunque dedicata ai servizi alla persona, dovrà avere con la struttura un rapporto di lavoro di dipendenza regolato dal CCNL sottoscritto dalle Associazioni Datoriali maggiormente rappresentative nel settore sanitario. Con successivo atto della Direzione regionale competente vengono definiti i requisiti e le modalità per l'attuazione del presente comma."

2. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale."

*Marta Casari* (LEONORI)  
*Am. due* (LEONORI)

*Luca Zucchi* (BONATONI)  
*Mario Biondi* (BUSONNI)  
*Gianni* (CAPRICCIOLI)  
*Roberto Cini* (CRANI)  
*...* (GMBRISCI)



**PROPOSTA DI LEGGE N. 85 DEL 3 DICEMBRE 2018  
"LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 2019"**

**EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 10**

Dopo l'articolo 10 della PL n. 85/2018, è aggiunto il seguente:

"Art.

(Modifiche alla legge regionale n. 41/2003)

1. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 (Norme in materia di autorizzazione all'apertura e al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1 bis è abrogato.

b) all'articolo 12, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2 bis. La funzione di verifica dello stato di salute degli ospiti delle case di riposo e la valutazione multidimensionale sul livello di autosufficienza è esercitata dalle aziende sanitarie locali in raccordo con i Medici di Medicina Generale."

*Luca Zecchi (BONAFONI)*

*Ugo Buschi (Busciani)*  
*Luca Capriccioni (CAPRICCIONI)*

*Antonio Cusi (CUSI)* *Paolo Cusi (C'USI)*  
*Luca Cusi (C'USI)* *Paolo Cusi (C'USI)*